



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### CORTE FEDERALE D'APPELLO III SEZIONE

**RIUNIONE MERCOLEDI' 18 OTTOBRE 2017**

#### **1. Ricorso ASD REGGIO UNITED**

La C.F.A., dichiara **ESTINTO** il procedimento.

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 2 inflitta al sig. Camellini Franco, all'epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in riferimento al punto 2 Com. Uff. n. 1 del 01.07.2015 SGS;
- ammenda di € 300,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale Interregionale - nota n. 13450/588 pfi 16-17 MB/gb del 5.06.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n.9 del 06.09.2017)

#### **2. Ricorso ASD SPORTING DOMICELLA**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Nunziata Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., artt. 7, comma 1 Statuto Federale e artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 NOIF;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara per i calciatori Sepe Crescenzo e Varchetta Armando per violazione dell'art. 1 bis, commi 1, 3 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., nonché 39 e 43 delle NOIF;
- ammenda di € 300,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale Interregionale - nota n. 524/990 pf 16-17 CS/MB/acr del 17.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017)

### 3. Ricorso ASD CIVITELLA PRO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Papalinetti Enzo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Berardi Valentino, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 4 in classifica, inflitta alla società reclamante, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 413/1011 pf 16-17 GP/AA/mg del 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

### 4. Ricorso Sig. IANNASCOLI Danilo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Pescara C5)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

### 5. Ricorso Sig. IANNASCOLI Matteo (all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Pescara C5)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto:

- riduce la sanzione dell'inibizione a giorni 40 per i sigg.ri:
  - Papalinetti Enzo;
  - Berardi Valentino;
- riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica per la società ASD Civitella PRO.

**RESPINTO**

**RESPINTO**





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

5, comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

### 6. Ricorso ASD PESCARA C5

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

**RESPINTO**

### 7. Ricorso Sig. COLINI Fulvio (all'epoca dei fatti tecnico della prima squadra e tesserato della società ASD Pescara C5)

avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

### 8. Ricorso US PALMESE 1912 ASD

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Carbone Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 369/1064 pf 16-17 GP/AA/mg dell'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

**INAMMISSIBILE**





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### 9. Ricorso USD GIOVI

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 5 inflitta alla sig.ra Avossa Sabatina, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., nonché art. 7, comma 1 Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
- inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Avossa Giovanni, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., nonché art. 7, comma 1 Statuto Federale e 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 NOIF;
- squalifica per giornate 5 al calciatore Castaldi Giovanni per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., nonché agli artt. 39, 43 NOIF;
- penalizzazione di punti 3 in classifica e ammenda di € 400,00 inflitte alla società reclamante, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale Interregionale – nota n. 328/902 pf 16-17 MB/CS/acr dell'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

